

ma questa con valide ragioni respinse la proposta, e il suo rifiuto fu dal Senato approvato con relativo decreto 5 marzo 1785, adducendo che, prescindendo anche dalla insubordinazione primitiva che diede motivo all'espulsione, una riunione sarebbe stata fonte di disordini non pochi (1).

Esercitavano privatamente i Protestanti nel fondaco dei Tedeschi il loro culto, legalmente riconosciuto solo nel 1657 sotto il doge Bertuccio Falier. Il fondaco godeva di molti ed importanti privilegi, dipendendo da apposito magistrato detto dei *Visdomini al Fondaco dei Tedeschi*; i mercanti alemanni protestanti che in esso di solito abitavano, erano esenti dalla soggezione al sant'ufficio, non ostante le più volte rinnovate rimostranze della corte di Roma per la tolleranza che veniva praticata al loro culto.

Avea ciascuna delle sopradette nazioni il suo particolare quartiere in cui di ordinario tenevano per la maggior parte la loro dimora. L'antico palazzo donato dalla

(1) Nella filza *Corti* 1785 all'Archivio generale ove pur conservasi la istanza del Monastero di Venezia che rifiuta quell'unione e nella quale leggesi: « I monaci armeni di s. Lazzaro riconoscono per loro fondatore e primo abate il servo di Dio Pietro Mechitar da cui però sono denominati *Mechitaristi*, il quale a motivo delle persecuzioni, trasferitosi prima da Costantinopoli in Modone, indi nel 1718 rifugiatosi coi suoi compagni in Venezia, ottenne da questo serenissimo Principe, pietoso ricovero, e per sua abitazione l'isola di s. Lazzaro, dove in progresso fabbricò di pianta il monastero coi separati collegi delli novizii e de' professi, istituì le scuole degli studii monastici, aumentò il numero de' suoi monaci, e con speciale voto gli obbligò alle sante missioni presso la loro nazione, produsse a vantaggio di essa varie opere per mezzo della stampa armena introdotta da lui in Venezia con regolare disciplina e salutarì statuti, governò la Comunità sino al termine della sua vita . . . I detti monaci di s. Lazzaro vivono nell'esatta osservanza delle loro regole e costituzioni, le quali d'unanime consenso e con piena rassegnazione hanno abbracciate dopo che furono esaminate ed approvate dalla Congregazione particolare di tre eccellentissimi Cardinali deputati a tal effetto da Sua Santità, senza che niuno di essi abbia giammai osato di disprezzarle e di metterle in dubbio, ovvero di attentarle l'esame ed il cambiamento (25 genn. 1784/5).